

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2544-A)

## RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO Antonio)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAGLIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1963

---

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1963

---

Disposizioni relative al personale di dattilografia ed amanuensi  
degli Uffici giudiziari

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge del 27 dicembre 1956, n. 1144, fu istituito il ruolo del personale di dattilografia comprendente 500 unità (articolo 4), personale che veniva addetto agli uffici giudiziari per disimpegnare esclusivamente mansioni di copia.

Con la successiva legge del 20 gennaio 1958, n. 58 (articolo 1), il ruolo del personale di dattilografia veniva aumentato di 1.200 unità.

Col disegno di legge in esame viene proposto l'aumento di 700 unità, in considerazione delle pressanti esigenze degli uffici giudiziari.

Come è noto il lavoro delle copie è notevolmente accresciuto, il che si evince dalle sollecitazioni degli uffici che chiedono l'assegnazione di dattilografi.

Per il reclutamento delle 700 unità costituenti l'aumento dell'organico si propone un duplice sistema: 4 decimi dovrebbero essere attribuiti, mediante pubblico concorso da svolgersi con l'osservanza degli articoli 49, 50 e 51 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che prevedono una prova scritta ed una prova pratica di dattilografia.

Gli altri sei decimi dei posti aumentati vengono attribuiti, mediante concorso pubblico, al quale possono partecipare gli amanuensi ed i dattilografi che si trovano a prestare servizio negli uffici giudiziari in modo continuativo ed abbiano compiuto alla data del bando di concorso sei mesi di lodevole servizio.

Pur non applicandosi il limite massimo di età previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è stabilito che non possono partecipare al concorso gli amanuensi e i dattilografi che hanno superato il 60° anno di età.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il parere della Commissione di vigilanza, di cui alla legge n. 1196.

Il disegno di legge prevede un lieve beneficio economico per la categoria dei dattilografi giudiziari consistente nella abbreviazione, da quattro a due anni, del termine richiesto per accedere dallo stipendio iniziale al primo scatto.

Trattasi di un limitato miglioramento per la benemerita classe dei dattilografi, il cui onere è ampiamente coperto con i mezzi indicati nell'articolo 9 e consistenti in un lieve aumento delle imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale.

Con lo stesso disegno di legge viene aumentato di 40 unità il ruolo organico del personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia in considerazione che le 51 unità attualmente in servizio sono insufficienti allo espletamento del servizio.

Premesso quanto innanzi si propone l'approvazione del disegno di legge.

ROMANO Antonio, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444 e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente aumentato di settecento unità.

**Art. 2.**

Nella prima attuazione della presente legge i quattro decimi dei posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico da svolgersi con l'osservanza delle norme di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

A detta quota si aggiungono i posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata a norma dell'articolo seguente.

**Art. 3.**

I sei decimi dei posti aumentati ai sensi dell'articolo 1 sono attribuiti mediante concorso pubblico riservato agli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'articolo 99 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 marzo 1924, n. 745, i quali alla data del 31 dicembre 1961 si trovavano a prestare servizio negli uffici giudiziari in modo continuativo ed abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, non meno di 6 mesi di lodevole servizio e siano stati prosciolti dagli obblighi di istruzione elementare.

Non si applica agli amanuensi e dattilografi sopra indicati il limite massimo di età previsto dall'articolo 2, n. 2 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I medesimi, però, non possono partecipare al concorso se abbiano superato, alla data del bando, il 60° anno di età.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme della citata legge n. 1196 e quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso anche relativamente alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

**Art. 4.**

Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 61 della citata legge n. 1196.

**Art. 5.**

Dei posti attribuiti a norma dell'articolo 2, cinquanta sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri e quelli attribuiti a norma dell'articolo 3 saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto ministeriale a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

**Art. 6.**

La tabella *B* annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444 è così modificata:

Stipendi annui lordi del personale di dattilografia:

Stipendio iniziale . . . . .	L.	471.000
Stipendio dopo 2 anni dal precedente . . . . .	»	540.000
Stipendio dopo 8 anni dal precedente . . . . .	»	606.000
Stipendio dopo 10 anni dal precedente . . . . .	»	687.000

**Art. 7.**

Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, n. 16 è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI	Organico
Qualifica	
Commesso capo	4
Commesso	6
Usciere capo	81
Usciere	
Inserviente	
TOTALE . . . . .	91

**Art. 8.**

Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a commesso capo possono essere conferite indipendentemente dal requisito di anzianità minima di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

**Art. 9.**

Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, nn. 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, sono fissate nella misura appresso indicata:

n. 2) Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato:

a) In caso di condanna per contravvenzioni:

Sulle sentenze e sui decreti dei Pretori . . . . . L. 800  
 sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali e dei Tribunali militari . . . . . » 2.000  
 sulle sentenze delle Corti di assise . . . . . » 2.000  
 sulle sentenze delle Corti di appello . . . . . » 2.800  
 sulle sentenze delle Corti di assise di appello . . . . . » 2.800

b) In caso di condanna per delitti:

sulle sentenze e sui decreti dei Pretori . . . . . » 2.800  
 sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali e dei Tribunali militari . . . . . » 4.000  
 sulle sentenze delle Corti di assise . . . . . » 4.000  
 sulle sentenze delle Corti di appello . . . . . » 5.000  
 sulle sentenze delle Corti di assise di appello . . . . . » 5.000

n. 3) Sentenze della Corte di Cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte:

per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato . . . . . » 2.400

n. 4) Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinunzie anche tacite di querela

Sono dovute le imposte di cui al numero 2 lettera b, del presente articolo.

**Art. 10.**

Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1 e 6 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1962-63 in 500 milioni di lire, si provvederà con il maggiore gettito delle imposte di cui all'articolo 9 della presente legge; a quella oc-

corrente per l'attuazione dell'articolo 7, prevista per l'esercizio 1962-63 in 25 milioni di lire, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

**Art. 11.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.